



Al Questore della Provincia di Latina

TABELLA DEL GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. n.773/1931 e successive modifiche, e dell'art. 195 del R.D. n. 635/1940 e successive modifiche, in tutte le sale biliardo o da gioco e in tutti gli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco lecito o alla installazione di apparecchi o congegni da gioco della Provincia di Latina, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del pubblico interesse ed al fine di tutelare la fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono **VIETATI** i seguenti giochi :

GIOCHI ALLE CARTE O SENZA

Asso, Baccarat, Banco, Bazzica, Berlina, Bridge, Bel tre, Bestia, Biribisso, Bulina, Burago, Burro, Camuffe, Cane verde, Caratella, Chemin de fer, Cinquantotto, Cocco, Conchino, Concencina, Cucù, Del punto quaranta, Diavolo, Dieci, Dodici punti, Domino, Escartè, Fallito, Fante di picche, Faraone, Flussata, Football, Gioco del nove, Goffetto, Goffo, Lanzicheneco, Lasqueneet, Macao, Manca, Maus, Marinaio, Mazzetto, Mercante in fiera, Mignon, Mille, Naso, Pariglia, Passa, Piattello, Pidocchietto, Poker, Poker Texano o Texas Hold'Em¹, Pozzetto, Primera, Punto, Scala quaranta, Quindici, Ramino, Ruletta, Sbarazzino, Sette e mezzo, Spilli, Stoppa, Tayè, Trenta, Trentacinque, Trentaquaranta, Trentasei, Trentuno, Turchinetto, Undici e mezzo, Ventuno, Zecchinetta.

BILIARDO O BILIARDINO

All'angolo delle buche, Battifondo o banco, Baccarat con birilli, Bacchetta, Bazzica, Biliardino francese, Biliardino inglese, Biliardino russo, Biliardino turco, Bill bell, Bismarck, Briglia, Buchette, Campanello, Caratella, E pass de mamaloch, Giardinetto, Gioco del nove, Gioco del tre, Lumaca, Macao con birilli, Nove, Parigina, Pariglia, Ponte, Pulla, Rosso e bianco, Rosso e nero, Turco inglese.

PRINCIPALI ALTRI GIOCHI

Bella, Bella bianca, Bella birinca, Bianca, Cavallini, Carosello, Dadi, Dei tre dadi scantonati, Del dado con sedici poste, Fiera, Lotteria, Morra, Passatella, Riffa, Roulette, Scassaquindici, Sibillino, Testa o croce, Tocca, Tombola, Tornello, Tre carte, Dirotto, oltre a tutti gli altri giochi, di qualsiasi specie, non compresi nei sopra indicati elenchi che presentino caratteristiche analoghe o simili e, comunque, tutti quelli in cui viene posto in palio denaro o beni materiali.

¹ Il Poker Texano (Texas Hold'em) non è gioco d'azzardo soltanto ove lo stesso sia svolto secondo la modalità "torneo" e nel caso in cui sia presente la previsione di quote predeterminate di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto (cfr. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 23 aprile 2015 n. 1688); e sia, altresì, prevista:

- a) l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per tutti i giocatori;
- b) l'impossibilità per essi di rientrare in gioco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni;
- c) la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione già versata);
- d) l'impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale.



Al Questore della Provincia di Latina

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.) e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze –A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni sui parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b), in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dettate dai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 27.10.2003 e del 18.01.2007, relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S.
- All'interno delle sale *BINGO* gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati rispetto a quelli ove si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno dell'esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S. unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificamente dedicate.
- Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S., in presenza di offerta differenziata di gioco, non può essere superiore al doppio del numero degli apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S. è vietato ai minori anni 18.
- Gli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, commi 6 e 7 R.D. 773/1931 sono disciplinati dai Comuni dei luoghi ove sono ubicate le sedi delle sale giochi o scommesse o esercizi pubblici e commerciali ove si svolge l'attività di gioco.

PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da biliardo e da gioco ed in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali viene esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- È vietato organizzare e gestire l'attività di scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S., nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n.5/2013 (recante "*Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP*"), nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 158/2012 (recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro.
- Ai sensi dell'art. 8 della citata Legge Regionale n.5/2013 i gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalla ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
- È fatto obbligo di riportare su schedine e tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110



Al Questore della Provincia di Latina

comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine e tagliandi, questi ultimi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulla probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'A.A.M.S., dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

- Ai sensi della legge n. 189/2012 in materia di "Iudopatia" e a protezione dei minori, **è VIETATO ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., mentre l'uso delle altre tipologie di apparecchi è VIETATO ai minori di anni 16.**
- A tale proposito e allo scopo di osservare tutte le disposizioni della presente tabella, gli esercenti hanno l'obbligo di accertare l'età dei giocatori mediante l'esibizione di un documento di identità e di monitorare l'efficacia del sopra citato divieto.
- È vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che comunque possano creare forme di imitazione diseducativa nei minori.
- Nel quadro dell'art. 4 della Legge Regionale n. 5/2013, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei giorni feriali del calendario scolastico è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S., dall'apertura e sino alle ore 14.00, ai minori di anni 18.
- È vietato l'ingresso ai minori degli anni 18 nelle ore destinate al gioco con vincite in denaro all'interno delle sale *BINGO*, negli ambienti dedicati di cui all'art. 9 lettera f) del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.01.2010, in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettera b) del T.U.L.P.S., ed in tutti gli esercizi in cui si esercita l'attività di scommesse su eventi sportivi o altro.
- Allo scopo di prevenire e contrastare gli effetti patologici dei giochi, anche se leciti, che rientrino comunque nella categoria di quelli in cui la vincita è legata a qualsiasi forma di alea o rischio, si richiamano i principi e l'applicazione della normativa vigente.

SANZIONI

Nel caso di gioco d'azzardo si applicano le sanzioni previste dagli artt. 718-723 del codice penale e dall'art. 110 T.U.L.P.S.

Il titolare dell'esercizio che, all'interno dei propri locali (sale da biliardo o da gioco o altri esercizi, compresi circoli privati) tollera giochi d'azzardo, vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 del Codice Penale.

La mancata esposizione della presente tabella è punita con la sanzione prevista dall'art. 221 del T.U.L.P.S.

Si richiamano, altresì, le sanzioni previste, in tema di contrasto alla ludopatia, dal decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modifiche, dalla legge n. 189/2012, e dalla Legge Regionale n.5/2013.

La presente tabella, che sostituisce quella emessa da questa Autorità in data 29/01/2004, è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti e dovrà essere vidimata, ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., dall'Autorità Comunale competente al rilascio della licenza. Ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla Legge o dalle norme speciali in materia, sarà punita ai sensi dell'art. 9, 17 e 17 bis c. 2 del T.U.L.P.S.

Latina, 2 ottobre 2017

IL SINDACO



IL QUESTORE

Belfiore